



Comune di Piazza Armerina
Provincia di Enna



www.comune.piazzaarmerina.en.it

Approvato con
delibera del
Consiglio
Comunale n.....
del

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Art. 1 -	<i>Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione</i>
Art. 2 -	<i>Aliquota di compartecipazione dell'addizionale</i>
Art. 3 -	<i>Esenzione</i>
Art. 4 -	<i>Modifica</i>
Art. 5 -	<i>Disposizioni finali</i>

Art. 1 Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, adottato in esecuzione alle disposizioni contenute nell'art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché nel rispetto dei principi contenuti nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, riporta la disciplina in via generale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al D.Lgs 28 Settembre 1998, n.360 e successive modificazioni ed integrazioni;

Art. 2 Aliquote di compartecipazione dell'addizionale

1. L'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al comma 3 dell'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, è fissata nella misura massima dello 0,80 punti percentuali per i redditi imponibili superiori a 7.500= Euro;

Art. 3 Esenzione

1. L'addizionale di cui all'art. 1 del presente Regolamento non è dovuta se il reddito complessivo lordo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di Euro 7.500,00 lorde. In base a quanto previsto dal terzo periodo del comma 3-bis dell'art.1 del D.lgsvo 28/09/1998 n.360, tale soglia viene intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'Addizionale Comunale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo prodotto;
2. In assenza di nuova deliberazione, l'aliquota per l'anno in corso si intende prorogata per gli anni successivi, salvo quanto diversamente stabilito dalla legge.

Art. 4 - Modifica al presente regolamento

La competenza per la modifica del presente regolamento è disciplinata dall'art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, salvo le deroghe previste dalle Leggi della Repubblica nei limiti espressi di cui all'art. 1, comma 4, dello stesso decreto.

Art. 5 - Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 01/01/2013